	UNIONE DEI COMUNI **VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA** **Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa** **STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE** **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

PROCEDURA APERTA PER CONTO del COMUNE DI ZOLA PREDOSA - PROJECT FINACING AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN FINANZA DI PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, CON RELATIVA GESTIONE FUNZONALE ED ECONOMICA, CON DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROMOTORE. CUP C39J21033230009 – CIG 8886553785

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI LAVORI

FINANZA DI PROGETTO - ART. 183, CO. 15, D. LGS. 50/2016

PROCEDURA DI GARA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

Procedura trasmessa alla GUUE il giorno 10/09/2021

PREMESSE

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 19/07/2021, il Comune di Zola Predosa ha:

- preso atto della proposta presentata dal Costituendo A.T.I. composto dal Consorzio servizi ed appalti - Unione Sportiva Soc. Consortile a r.l. - SO.GE.SE. S.c.s.d. (di seguito, il "Costituendo A.T.I."), ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice) per "l'affidamento in Concessione della progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione e ampliamento degli Impianti Sportivi Comunali, con relativa gestione funzionale ed economica, da realizzarsi mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 183, co. 15 del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii";
- preso atto degli esiti delle verifiche tecniche e valutative con particolare riferimento alla relazione istruttoria del RUP del Comune condividendone le risultanze;
- dichiarato la fattibilità e la rispondenza al pubblico interesse della proposta presentata dal "Costituendo A.T.I." per l'affidamento in concessione degli Impianti Sportivi Comunali approvandone i relativi allegati;
- dato atto atto che la proposta in oggetto riguarda la realizzazione di interventi non presenti nella programmazione triennale dei lavori pubblici anni 2021-2023 del Comune e pertanto ha proposto al Consiglio Comunale l'inserimento del progetto di fattibilità tecnico-economica negli strumenti di programmazione approvati dall'Amministrazione Comunale per l'affidamento in concessione degli Impianti Sportivi Comunali secondo la disciplina applicabile;
- subordinato l'indizione della procedura di gara, per l'aggiudicazione del contratto di Partenariato Pubblico Privato in oggetto, alla conclusione delle fasi di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economico stante la conformità agli strumenti urbanistici come specificato in premessa;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21/07/2021 il Comune di Zola Predosa ha:

- preso atto della proposta di project financing, completa del progetto di fattibilità tecnico economica presentata dal "COSTITUENDO A.T.I." per la Concessione della progettazione dei lavori di riqualificazione, ampliamento, gestione degli Impianti Sportivi Comunali, oggetto della Deliberazione di Giunta n. 74/2021 richiamata in premessa;
- proceduto alla variazione della programmazione triennale dei lavori pubblici anni 2021-2023 del Comune in conformità alle schede di cui al Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14;
- aggiornato, rispetto ai dati di cui al precedente punto, la sezione del DUP relativa al Piano triennale dei Lavori Pubblici anni 2021-2023;

Con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Zola Predosa n. 336 del 23/08/2021 si dava mandato al Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni di provvedere a bandire una procedura aperta ex art. 60 del Codice per il confronto competitivo del promotore con il mercato, procedura da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95. Nella medesima determinazione si provvedeva a:

- confermare il progetto di fattibilità tecnico economico di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 19/07/2021;
- adottare i criteri di aggiudicazione per la parte tecnica ed economica.

Con determinazione del Responsabile distaccato del Comune di Zola Predosa presso il Servizio Associato Gare n. 380 del 9/09/2021 si è provveduto all'approvazione degli atti di gara (bando, disciplinare e modelli) per la procedura di cui in oggetto, nei termini indicati dalla determina a contrarre di cui sopra.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa derivante dal miglior rapporto tra qualità e prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio:

Codice NUTS di esecuzione: ITD55 Bologna

Codice ISTAT di esecuzione: 037060 Comune di Zola Predosa

CIG 8886553785

CUP C39J21033230009

CUI L01041340371202100016

Il presente disciplinare è conforme al bando tipo ANAC nr. 1 / 2017 adattato al fine di espletamento di gara di concessione lavori ed alla piattaforma digitale; ai fini della gara in oggetto fa fede quanto contenuto nel presente disciplinare.

Il Responsabile Unico del procedimento:

Ai sensi di quanto disposto dal Capo II della L. n. 241/1990 e dell'art. 31 comma 14 del Codice, è il Dott. Roberto Costa, Responsabile della 4^ Area Gestione del Territorio del Comune di Zola Predosa e distaccato a tempo parziale presso l'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia;

mail: lavoripubblici@comune.zolapredosa.bo.it

Sede: Comune di Zola Predosa Piazza della Repubblica, 1– 40069 Zola Predosa tel. 051 6161767

1. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, l'Unione si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1.

La presentazione dell'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo ovvero in formato elettronico con firma olografa con allegato il documento di identità del firmatario in corso di validità ed i casi di malfunzionamento della piattaforma.

Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul SATER e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni stesse.

Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005.

1.1 REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e comunque con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del SATER si intenderà pertanto direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Modello Istanza di Partecipazione
4. Documento Unico di Gara Europea (DGUE)
5. Modello Dichiarazioni integrative
6. Dichiarazione assolvimento bollo
7. Modello Offerta Economica
8. Informativa relativa al trattamento dei dati personali per gare
9. Patto di Integrità del Comune di Zola Predosa
10. Codice di Comportamento del comune di Zola Predosa

2.2 ELABORATI TECNICI

2.2.1 ELABORATI A BASE DI GARA

0003_1_Progetto_gestionale

0004_1_Capitolato_prestazionale

0005_1_2021_07_TAVOLA_AREE_CONVENZIONE

0006_1_17269_APPROFONDIMENTI_TECNICI

0007_2_Relazione_generale_illustrativa

0008_3_BOZZA_CONVENZIONE_REV_9.7.21

0009_1_3a_p.17269_GR_Asseverazione_Impianto_Sportivo_Zola_Predosa_CSA_rev_18_06_2021

0010_3b_p.17269_08_P_REL_CRONOPROGRAMMA_rev_02

0011_3c_p.31723_specificazione_caratteristiche_del_servizio_e_della_gestione

0012_3d_p.1404_Analisi_delle_prestazioni

0013_4_matrice_dei_rischi_REV2

0014_5_dich_dichiarazione_requisiti_art._80_1_CSA

0015_6_policy_IM_36752_1

0019_Relazione_RUP_ppimp_sportivi16721

0020_1707215D31_Dichiarazione_CSA_ATI

2.2.2 ELABORATI SPECIFICANTI I SINGOLI INTERVENTI

P.31723 09 INQUADRAMENTO GENERALE

P.3172315 CENTRO MELOTTI

P.31723 16 PALESTRE SCOLASTICHE

P.31723 PISCINA GESSI

P.31723 18 ARCIERI

P.1404 PALAZOLA – INVARIANZA IDRAULICA

P.1404 PALAZOLA – AREA ESTERNA

P.1404 CENTRO FILIPPELLI - PROGETTO

Tutta la documentazione di gara è scaricabile dalla piattaforma SATER ed è anche disponibile e scaricabile dal sito: http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/ nella sezione trasparenza Bandi di gara e contratti/gare aperte/procedure aperte.

2.3 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/utilizzo-del-sistema/guide/ **entro e non oltre il giorno 15/10/2021 alle ore 12,00.**

Non potranno essere evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata fatti salvi i casi di malfunzionamento della piattaforma.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione **delle offerte e pertanto entro il giorno 19/10/2021** tramite la piattaforma SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura oltre che mediante pubblicazione., sempre in forma anonima sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si esortano pertanto i potenziali concorrenti a controllare periodicamente il sito indicato, per prendere visione di quanto pubblicato sino all'ultimo giorno utile.

2.4 COMUNICAZIONI

Le ditte sono tenute ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.4 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

Le comunicazioni comuni a tutti i potenziali concorrenti (ad es: avvisi di sedute pubbliche, avvisi di rettifica, avvisi di proroga o altro), come anche i chiarimenti, verranno effettuate tramite portale SATER e pubblicazione sul sito dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia come sopra indicato.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; in caso contrario, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, "reti di imprese") o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti i subappaltatori se indicati.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO

La concessione si sostanzia in un lotto unico poiché la gestione unitaria di tutti gli impianti sportivi comunali è una scelta dell'Amministrazione Comunale fatta nell'ottica di una complessiva attenzione a tutti gli sport .

3.1 Oggetto della concessione

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo riferito
1	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	45454000-4	P	€ 7.230.129,57
2	Oneri tecnici e accessori		S	€ 380.000,00
Importo totale a base di gara				€ 7.610.129,57

Ai sensi dell'art. 23, co. 16 del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che il promotore ha stimato in complessivi € 2.611.910,00;

Gli oneri relativi alla sicurezza **non soggetti a ribasso** sono pari ad € 150.000,00.

Tutti gli importi indicati sono al netto dell'IVA.

Importo complessivo della concessione comprensivo degli oneri della sicurezza è pari ad € 7.760.129,57.

Si rimanda a quanto indicato nella proposta progettuale del promotore ed in particolare al documento:
0009_1_3a_p.17269_GR_Asseverazione_Impianto_Sportivo_Zola_Predosa_CSA_rev_18_06_2021.pdf

Gli investimenti in concessione sono finanziati con fondi del concessionario.

La proposta prevede in capo all'Amministrazione Comunale i seguenti impegni:

- il rilascio di una garanzia fidejussoria per un importo di € 2.000.000, da ridurre secondo quanto meglio precisato all'art. 13.3 della Convenzione;
- il riconoscimento di un contributo in conto costruzione di euro 1.600.000 oltre IVA, da erogare in funzione dei SAL;
- il pagamento annuale di un canone massimo di disponibilità pari ad euro 90.000 oltre Iva dal primo al decimo anno e pari ad euro 80.000 oltre IVA per gli anni successivi, sino al termine della convenzione, al raggiungimento di determinati livelli di performance;
- le spese delle utenze relative alle sole palestre scolastiche, uniche per l'intero compendio, già finanziate nei rispettivi capitoli di competenza del Bilancio Comunale, in quanto

accessorie alla gestione degli edifici scolastici;

4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata della concessione è pari a 25 (venticinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione, fatta salva l'eventuale proposta di riduzione della durata della concessione stessa da parte dell'aggiudicatario.

Non è prevista alcuna opzione ulteriore.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dalle norme che seguono. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o rete d'imprese, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in rete di imprese, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso d'inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le reti d'imprese di cui all'art. 45, co. 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), la rete d'imprese partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria delle imprese retiste, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), la rete d'imprese partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria delle imprese retiste, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete contenga il mandato a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le

imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, la rete d'imprese partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete d'imprese, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la sua durata dovrà essere commisurata alla durata della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo d'imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, co. 1, lett. b) e c) del Codice ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di una rete d'imprese.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara mediante mandato ai sensi dell'art. 48, co. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate a procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-*ter* del D.Lgs. n. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. ***black list*** di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, co. 3 del medesimo D.M. 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto d'integrità costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1, co. 17 della L. n. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nelle norme che seguono. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Qualora la trasmissione non fosse possibile potranno essere

trasmessi direttamente alla stazione appaltante ovvero la stazione appaltante potrà verificarli d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 59, co. 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Il Concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve dimostrare l'iscrizione, a seconda del caso, ad uno dei seguenti albi/registri, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del Codice:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

b) il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

c) per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004 come modificato dal D.M. 6 marzo 2013).

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per il concorrente non stabilito in Italia, la stazione appaltante richiede la comprova al concorrente medesimo.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ED ECONOMICA E FINANZIARIA

d) Possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 classifica V e categoria OS28 classifica III oppure, in alternativa alla categoria OS28, la OG11 classifica III.

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione dell'attestazione sopra citata.

7.3 SISTEMA DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE

Ai sensi dell'art. 87 del Codice, per partecipare alla presente gara, alle imprese partecipanti è richiesto il possesso della seguente certificazione da dimostrare attraverso la seguente dichiarazione e mezzo di prova:

e) Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 9001 per settori merceologici inerenti all'oggetto della presente gara, rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si ritengono attinenti all'oggetto della gara i seguenti settori merceologici: EA 28 "Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi", EA 28a "Imprese di costruzione e manutenzione", EA 28b "Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d'impianti".

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione della certificazione sopra citata.

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, RETI D'IMPRESE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle reti d'imprese, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore riveste il ruolo di capofila, che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo d'imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di una rete d'imprese, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito** relativo all'iscrizione **di cui al punto 7.1 lett. a) e b)** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o altri registri dello stato estero deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese retiste indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo** al **punto 7.1 lett. c)** deve essere posseduto, nel caso si tratti di cooperative, da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per quanto riguarda la lettera **d)**, il possesso delle attestazioni SOA deve essere dichiarato dalla/e impresa/e del raggruppamento che svolgerà/svolgeranno le specifiche attività per le quali è richiesta la qualificazione richiesta.

La certificazione di cui al **punto 7.3 lett. e)** deve essere comprovata dal Raggruppamento/Consorzio nel complesso.

7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui **ai punti 7.1 lett. b) e c)** devono essere posseduti dalle imprese consorziate indicate come esecutrici che effettivamente hanno sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea oppure che siano società cooperative o consorzi di cooperative.

I requisiti di cui ai punti **7.2** e **7.3** devono essere comprovati direttamente dal consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, co. 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e per la dimostrazione del possesso delle certificazioni di qualità.

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale indicati nei precedenti punti 8.2 e 8.3, avvalendosi di altro soggetto idoneamente qualificato.

Ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene**, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta dei requisiti di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, co. 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati: questo significa che il contratto di avvalimento può essere strutturato come un contratto d'appalto di natura privatistica tra il concessionario e la propria impresa ausiliaria in relazione alle prestazioni che costituiscono oggetto di avvalimento. Il contratto d'appalto tra il concessionario e l'impresa ausiliaria per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di avvalimento non viene computato nel calcolo dell'ammontare massimo delle prestazioni subappaltabili perché non costituisce subappalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105 e all'art. 174 del Codice.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata quale subappaltatore nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice ferma restando l'applicazione dell'art. 80, co. 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui vengano prodotte dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, co. 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 174 del Codice.

Il subappalto è ammesso nei limiti di legge.

Non costituisce motivo di esclusione, ma comporta per il concorrente **il divieto di ricorrere al subappalto** l'omessa dichiarazione di quali parti delle attività oggetto di contratto il concorrente intenda subappaltare.

10. CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

a) **una cauzione provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore stimato della concessione e precisamente di importo pari, salvo quanto previsto all'art. 93, co. 7 del Codice, a **€ 155.202,59**;

b) **una dichiarazione di impegno,** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria, **a rilasciare sia la cauzione definitiva** di cui all'articolo 183, co. 13, secondo periodo del Codice, **sia la cauzione definitiva per la regolare esecuzione dei lavori di efficientamento energetico** di cui all'art. 103 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione d'impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, co. 6 del Codice, la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, co. 1 del Codice, non comporterà l'escussione della cauzione provvisoria.

La cauzione provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con bonifico in c/c bancario al seguente Codice IBAN *IT 85 Y 02008 05403 000100764449, specificando come causale: CAUZIONE PROVVISORIA CIG 8886553785 - PROCEDURA APERTA PER IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA - PROJECT FINACING AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN FINANZA DI PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, CON RELATIVA GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA. - CON DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROMOTORE;*
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, co. 3 del Codice. In ogni caso, la fideiussione è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, co. 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **cauzione fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31 del 19/01/2018;
4. avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:

   a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

   b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

   c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

   d) contenere l'impegno a rilasciare le cauzioni definitive, ove rilasciate dal medesimo garante.

La cauzione e la dichiarazione d'impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- quale copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi, la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, co. 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o da altro pubblico ufficiale (art. 22, co. 2 del D.Lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata tanto della validità dell'offerta quanto della cauzione fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova cauzione provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della cauzione e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, co. 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, co. 7 del Codice si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, co. 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della cauzione provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare le cauzioni definitive solo a condizione che siano stati già perfezionati prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano stati perfezionati in data non successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile altresì la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della cauzione provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la cauzione o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. CAUZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 13, PRIMO PERIODO DEL CODICE

Ai sensi dell'art. 183 comma 13 D. Lgs. 50/2016 l'offerta dovrà essere corredata da **un'ulteriore cauzione,** a copertura delle spese di redazione della proposta (2,5% di € 7.380.129,57), che ammontano, come indicato nel Piano Economico Finanziario Asseverato, ad **€ 184.503,24** (di cui € 120.500,00 Fase 1 ed € 64.003,24 Fasi successive 2-10) da rimborsare direttamente al soggetto Promotore.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo **è obbligatorio, a pena di esclusione,** in quanto occorre conoscere lo stato di fatto degli edifici ed impianti oggetto della presente Concessione al fine di contestualizzare la proposta che verrà prodotta.

Il sopralluogo può essere effettuato previo appuntamento da definire con l'Ufficio Tecnico del Comune di Zola Predosa.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo PEC dell'Unione: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it, **entro e non oltre il 11/10/2021 ore 12:00**, e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Ultimo giorno utile per effettuare il sopralluogo il giorno 13/10/2021.

Data, ora e luogo e modalità del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti direttamente dall'Ufficio tecnico del Comune di Zola Predosa.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il Comune di Zola Predosa rilascia l'attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserita nella busta documentazione.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5 del Codice tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI** , il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a **€ 200,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

A tal riguardo, si invitano i potenziali concorrenti a consultare il seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza ivi riportata.

L'offerta deve essere collocata sul SATER **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 25/10/2021.**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente; **si ricorda che il sistema SATER concede la possibilità di aprire solo l'ultima offerta caricata invalidando le precedenti.**

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta. anche se sostitutiva della precedente. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. b) del Codice.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici di altra natura l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso, il concorrente esonera il SAG da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i

concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), le dichiarazioni modelli integrativi del DGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione in: http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/ nella sezione trasparenza dedicata alla presente procedura nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi rispettivamente degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione tecnica redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della cauzione prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, co. 9 del Codice.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze e/o di documenti/elementi preesistenti, vale a dire previsti per la partecipazione alla gara. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. cauzione provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del contratto da eseguire ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, co. 9 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare se necessario i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con esclusione dei contenuti afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta Documentazione Amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello Allegato - Istanza di partecipazione, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, rete d'imprese, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, rete d'imprese, GEIE il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di rete d'imprese, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
  - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, co. 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, co. 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilando il modello messo a disposizione tra la documentazione di gara.

Il DGUE, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della "Busta Documentazione".

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. N.B.: Si raccomanda di indicare, oltre al numero di telefono fisso, un numero di cellulare a cui rintracciare la persona indicata come referente della procedura.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

a) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

b) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, co. 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

c) sostitutiva di cui all'art. 89, co. 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata di altro concorrente;

d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata delle prestazioni oggetto di avvalimento. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

e) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

dichiarazione dell'ausiliaria relativa al possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del MEF **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 3 del D.M. 14/12/2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

1) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
2) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
3) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
4) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo a Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 9001 di cui al par. 7.3 lett.e) del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;

b) nel caso di reti d'imprese, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

c) nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali dichiara:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, c-bis); c-ter) e c-quater); f-bis) e f-ter)del Codice;

2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del Codice **oltre che dei cessati nell'anno antecedente la procedura di gara**, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. la remuneratività dell'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

   a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;

   b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione delle prestazioni sia sulla determinazione della propria offerta;

4. di aver preso visione del Codice di Comportamento e del Patto di integrità del Comune di Zola Predosa, pubblicati sul sito Internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente e allegati ai documenti di gara, e dichiara altresì accettare tutte le prescrizioni ivi dettate, che si intendono in questa sede integralmente riportate e richiamate, nessuna esclusa, e di accettarne tutti gli effetti; di essere a conoscenza inoltre che tali documenti saranno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione in caso di aggiudicazione, avendo provveduto alla loro sottoscrizione per accettazione in sede di offerta;

5. di aver preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Zola Predosa e degli aggiornamenti pubblicato sul sito internet dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente" e dichiara altresì di accettare tutte le prescrizioni ivi dettate, che si intendono in questa sede integralmente riportate e richiamate, nessuna esclusa, e di accettarne tutti gli effetti; di essere a conoscenza che il contratto sarà risolto di diritto in caso di violazione del Codice di Comportamento e/o del Patto di integrità;

6. di essere altresì pienamente a conoscenza che la mancata accettazione dei documenti di cui sopra potrà comportare l'esclusione dal procedimento di gara;

7. di prendere atto che i dati contrattuali relativi alla concessione che si va ad affidare saranno pubblicati sui siti internet dell'Amministrazione concedente, nella sezione Amministrazione Trasparente, in adempimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013;
8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.

N.B.: I punti 1 e 2 delle su indicate dichiarazioni integrative dovranno essere dichiarati anche dalle Società ausiliarie in caso di avvalimento, dalla consorziata esecutrice e da tutte le imprese facenti parte di raggruppamenti.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*"

- dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del MEF **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, co. 3 del medesimo D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- s'impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, un ordinario indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5 del Codice;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente e dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne della domanda medesima, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega inoltre la seguente documentazione:

1. copia del PASSOE relativo al concorrente; in caso di ricorso all'avvalimento, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. Copia della Certificazione ISO 9001;
3. documento attestante la cauzione provvisoria, con allegata la dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, co. 8 del Codice;
4. documento attestante la cauzione ai sensi dell'art. 183, comma 13, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016;
5. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi

dell’art. 93, co. 7 del Codice: copia conforme della/e certificazione/i di cui all’art. 93, co. 7 del Codice che giustifica/no la riduzione dell’importo della cauzione;

6. dichiarazione versamento imposta di bollo;
7. ricevuta del versamento del contributo di gara;
8. Attestato di sopralluogo;

Inoltre, firmati digitalmente ogni singolo allegato, anche all’interno dell’eventuale file compresso, dal legale rappresentante per accettazione:

9. Informativa sulla privacy;
10. Codice di Comportamento del Comune di Zola Predosa;
11. Patto di integrità del Comune di Zola Predosa;
12. Tutti gli Elaborati Tecnici a base di gara:

0003_1_Progetto_gestionale

0004_1_Capitolato_prestazionale

0005_1_2021_07_TAVOLA_AREE_CONVENZIONE

0006_1_17269_APPROFONDIMENTI_TECNICI

0007_2_Relazione_generale_illustrativa

0008_3_BOZZA_CONVENZIONE_REV_9.7.21

0009_1_3a_p.17269_GR_Asseverazione_Impianto_Sportivo_Zola_Predosa_CSA_rev_18_06_2021

0010_3b_p.17269_08_P_REL_CRONOPROGRAMMA_rev_02

0011_3c_p.31723_specificazione_caratteristiche_del_servizio_e_della_gestione

0012_3d_p.1404_Analisi_delle_prestazioni

0013_4_matrice_dei_rischi_REV2

0014_5_dich_dichiarazione_requisiti_art._80_1_CSA

0015_6_policy_IM_36752_1

0019_Relazione_RUP_ppimp_sportivi16721

0020_1707215D31_Dichiarazione_CSA_ATI

P.31723 09 INQUADRAMENTO GENERALE

P.3172315 CENTRO MELOTTI

P.31723 16 PALESTRE SCOLASTICHE

P.31723 PISCINA GESSI

P.31723 18 ARCIERI

P.1404 PALAZOLA – INVARIANZA IDRAULICA

P.1404 PALAZOLA – AREA ESTERNA

P.1404 CENTRO FILIPPELLI - PROGETTO

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 19.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

a) copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti delle attività, ovvero la percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

a) copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti delle attività, ovvero la percentuale in caso di attività non divisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

a) dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti delle attività, ovvero la percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le reti d'imprese: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

a) copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

c) dichiarazione che indichi le parti delle attività, ovvero la percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le reti d'imprese: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

a) copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo

mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;

b) dichiarazione che indichi le parti delle attività, ovvero la percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le reti d'imprese: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

a) **in caso di RTI costituito**: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle attività, ovvero della percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;

b) **in caso di RTI costituendo**: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti delle attività, ovvero la percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA

La busta "Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

A) OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA, da rendersi mediante **relazione tecnica/illustrativa** delle modalità di gestione della concessione e delle migliorie proposte, che dovrà essere sviluppata in massimo 40 facciate (nel computo non vanno considerate le copertine ed eventuali allegati tecnici), oltre alle tavole planimetriche progettuali di dimensione di stampa massima A3 per la consultazione, non in bollo, in formato A4 con numerazione progressiva, scritte con carattere "*Times New Roman*" - dimensione 12 - interlinea singola.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.

L'offerta tecnica non può apportare modifiche sostanziali al progetto presentato dal promotore e già valutato positivamente dall'Amministrazione. In particolare: non potranno essere previste variazioni sostanziali al contenuto essenziale della documentazione tecnica a base di gara attinenti ai lavori di manutenzione, il quale costituisce il contenuto minimo indefettibile delle prestazioni oggetto della concessione, ma solo eventuali migliorie rispetto al progetto a base di gara.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore a pena di esclusione.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Ad esclusione delle certificazioni ISO, della marcatura CE e della letteratura che potranno essere presentate in lingua inglese, qualora la documentazione tecnica richiesta fosse disponibile in lingua diversa da quella italiana, le ditte concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata allegata a Sistema.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) relativa all'offerta economica ovvero di elementi che consentano di ricostruirla.

B) SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI: il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite costituiscano segreti tecnici e commerciali e quindi coperte da riservatezza, nei limiti e ai fini di quanto previsto nell'art. 53 del Codice.

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali in base a quanto indicato dalle disposizioni di legge in merito.

A tal proposito, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Busta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di

riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La stazione appaltante si riserva inoltre di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA

La "Busta economica" dovrà essere predisposta seguendo le istruzioni specifiche del SATER, e dovrà contenere **a pena di esclusione,**

1. La riduzione del canone di disponibilità richiesto all'Amministrazione;
2. La riduzione del contributo pubblico in conto investimento;
3. La riduzione della garanzia fidejussoria ex art. 207 D.Lgs. 267/2000;
4. La riduzione in percentuale delle tariffe ;
5. L'aumento della dotazione annuale del fondo O&MRA;
6. i propri costi aziendali relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro riferiti alla presente procedura di gara ex art. 95, co. 10 del Codice;
7. la stima dei costi relativi alla manodopera ex art. 95, co. 10 del Codice .

L'offerta economica deve contenere altresì:

A) Il **Modello Offerto Economica**, debitamente compilato e sottoscritto.

N.B. Le offerte indicate nel modello dovranno corrispondere a quelle indicate in SATER.

B) il **Piano Economico Finanziario**, munito di relazione e di prospetti, asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo dell'art. 183 del Codice ed elencati negli elenchi disponibili al seguente link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/vigilanza/societa-fiduciarie/elenco

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 7 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi e secondo i criteri più sopra elencati:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	*70*
Offerta economica	*30*
TOTALE	**100**

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove:

PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica (somma dei punti dell'offerta tecnica);

PE = somma dei punti attributi all'offerta economica.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio è attribuito all'offerta tecnica sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella sottostante.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i **"Punteggi discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i **"Punteggi quantitativi"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i **"Punteggi tabellari"**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri qualitativi di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	***MIGLIORAMENTO DEL PROGETTO TECNICO DEGLI INTERVENTI***	70	A1	Riduzione della durata della concessione non inferiore a 6 mesi		5	
			A2	Aumento dei requisiti di prestazione energetica e di salubrità degli impianti, anche per il periodo di durata dei cantieri, in aggiunta a quanto già previsto nei piani di sicurezza, prevedendo nel progetto il totale abbattimento delle barriere architettoniche, anche negli edifici esistenti e la creazione di spazi e servizi che garantiscano la piena accessibilità per tutti/e (ad es. baby pit stop, aree dedicate alla sosta genitori aree lettura wi-fii, ecc.)			
				A.2.1 REQUISITI ENERGETICI E DI SALUBRITÀ	12		
				A.2.2 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10		
				A2.3 CREAZIONE DI SPAZI E SERVIZI PER LA PIENA ACCESSIBILITÀ	5		
				A.2.4 AREE LETTURA E WI-FII DEDICATE	5		
			A3	Previsione di specifici investimenti nella palestra di Ponte Ronca criteri on/off: realizzazione nuova tettoia ingresso di almeno 3 mt per 2 mt; punti 1 manutenzione straordinaria bagni esistenti; 1 rifacimento pavimento palestra con altro in gomma/pvc o parquet: 4			6
			A4	Migliore definizione della riconversione degli spazi attualmente occupati dai campi da	10		

				calcio a 5 del centro sportivo Filippetti prevedendo il mantenimento di un campo utilizzabile per il calcio a 5 e la realizzazione di uno spazio sportivo multidisciplinare (garantendo il passaggio dei mezzi di soccorso) e più puntuale definizione di tutte le aree gioco e sportive polivalenti a fruizione gratuita.			
			A5	Definizione delle risorse umane dedicate alla direzione e gestione degli impianti, valorizzando il percorso di studi e le competenze gestionali acquisite in ambito sportivo. Organigramma generale e per singolo impianto. La valutazione avverrà, tenendo conto di almeno 7 unità dedicate	11		
			A6	Miglioramento della definizione contrattuale della riduzione della garanzia fideiussoria rilasciata dell'Amministrazione Comunale, prevedendo un "decalage" progressivo legato agli investimenti realizzati ed al rimborso dei finanziamenti.		6	
	TOTALE	**70**			**53**	**11**	**6**

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 47 punti su 70 per il punteggio tecnico complessivo ante riparametrazione. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo secondo il metodo aggregativo compensatore; in particolare nella ogni commissario attribuirà un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo:

1	ottimo
0,90	Più che buono
0,80	Buono
0,70	discreto
0,60	sufficiente
0,50	quasi sufficiente
0,40	insufficiente
0,30	Gravemente insufficiente
0,20	negativo
0,10	quasi del tutto assente - quasi completamente negativo
0	assente- completamente negativo

Una volta che tutti i commissari hanno espresso il proprio coefficiente si procederà a calcolare il valore medio.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo dell'interpolazione lineare, applicando la seguente formula:

$Vai = Ra/Rmax$

dove:

Vai = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

$Rmax$ = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Quando il concorrente a non effettuata alcuna offerta Ra assume il valore 0, così come il coefficiente Vai; mentre per il concorrente che offre la miglior offerta Vai assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri:

OFFERTA ECONOMICA/QUANTITATIVA				
	CRITERI	**PUNTI D MAX**	**PUNTI Q MAX**	**PUNTI T MAX**
1	Riduzione del canone di disponibilità richiesto all'Amministrazione Ogni 10.000,00 € annui, 2 punti			6
2	Riduzione del contributo pubblico in conto investimento Ogni 100.000,00 €, 3 punti			9
3	Riduzione della garanzia fideiussoria ex art. 207 TUEL Ogni 100.000, 00 € punti 2			6
4	Riduzione delle tariffe anche in relazione ai diversi investimenti programmati nei singoli impianti ed ulteriore definizione di tariffe agevolate a favore di specifiche categorie di utenti (minori, over 65, disabili, nuclei famigliari, cittadini residenti nel comune di Zola Predosa, ecc)	5		
5	Aumento dotazione annuale fondo O&MRA il punteggio verrà attribuito sulla base di un calcolo proporzionale così dettagliato: • offerta minima di ulteriori 10.000,00 € annui: verrà attribuito un punteggio pari a 1; • offerta massima di ulteriori 25.000,00 € annui: verrà attribuito un punteggio pari a 4; • offerta tra il valore minimo e il valore massimo: verrà effettuato un calcolo proporzionale utilizzando la seguente modalità di calcolo: $x = \frac{\text{aumento offerto} \times 4}{25.000}$		4	
TOTALE		**5**	**4**	**21**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo secondo il metodo aggregativo compensatore; in particolare nella ogni commissario attribuirà un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo:

1	ottimo
0,90	Più che buono

0,80	Buono
0,70	discreto
0,60	sufficiente
0,50	quasi sufficiente
0,40	insufficiente
0,30	Gravemente insufficiente
0,20	negativo
0,10	quasi del tutto assente - quasi completamente negativo
0	assente- completamente negativo

Una volta che tutti i commissari hanno espresso il proprio coefficiente si procederà a calcolare il valore medio.

All'elemento quantitativo individuato quale criterio n. 5 è attribuito un punteggio proporzionale in base alla formula ivi descritta.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio è dato dall'applicazione della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \ldots\ldots C_{ni} \times P_n$$

dove

Pi = *punteggio concorrente i;*

Cai = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

Cbi = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....

Cni = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

Pa = *peso criterio di valutazione a;*

Pb = *peso criterio di valutazione b;*

……

Pn = *peso criterio di valutazione n.*

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta, che avverrà il **26/10/2021** alle ore 10:00, esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, nella sezione dedicata alla presente procedura.

Parimenti, le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER.

Il seggio di gara, individuato all'interno del Servizio Associato Gare, procederà nella prima seduta pubblica virtuale a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta.

Parimenti, delle successive sedute pubbliche sarà dato avviso ai concorrenti mediante apposita comunicazione dal portale SATER.

Il seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, co. 1 del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, mediante l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi degli artt. 77 e 78 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da **n. 3 (tre) membri** esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, co. 9 del Codice. A tal fine, i commissari rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Nel caso in cui alla data di scadenza della presente procedura non sia stato ancora attivato l'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall'art. 78 del Codice, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 216, co. 12 del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, co. 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, verranno resi noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e le eventuali esclusioni dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità più sopra descritte.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,si procederà mediante assegnazione a chi ha ottenuto un maggior punteggio dell'offerta tecnica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione in seduta pubblica redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al Servizio Associato Gare i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste Docuemntazione e Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettosi dei documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, co. 4.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, così come modificato dalla L. n. 55/2019 "Sblocca cantieri", e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse su richiesta del Servizio Associato Gare.

Il RUP procede, anche in mancanza di qualsiasi indizio di anomalia della migliore offerta, a valutare la congruità del PEF anche ai fini dell'eventuale apertura della negoziazione di cui all'art. 171, comma 7 del Codice.

Si procede quindi a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP tramite il Servizio Associato Gare richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione se ritenuto necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, individuata in quella che ha ottenuto il punteggio globale più alto. In caso di parità di punteggio, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio nel progetto tecnico. In caso di ulteriore parità di punteggio, di procederà all'aggiudicazione per sorteggio. La commissione procede quindi a chiudere le operazioni di gara e a trasmettere al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, co. 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, co. 5 Codice, relativamente all'offerente che la stazione appaltante abbia proposto per l'aggiudicazione e al secondo concorrente in graduatoria.

Prima dell'aggiudicazione, il RUP, ai sensi dell'art. 85 co. 5 del Codice, richiede al concorrente proposto per l'aggiudicazione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, di quanto previsto nel comma 4 della medesima norma) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice.

L'ente concedente aggiudica la concessione con l'approvazione della relativa proposta ai sensi degli artt. 32, co. 5 e 33, co. 1 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del Codice, al completamento, con esito positivo, della verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC e all'incameramento della cauzione provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà quindi al secondo graduato procedendo alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, co. 4-*bis*, 89 e 92, co. 3 del D.Lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente, per l'aggiudicatario, al momento della stipula della convenzione; per gli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della BDNA, l'ente concedente procede alla stipula della convenzione anche in assenza di dell'informativa antimafia, salva la risoluzione automatica del contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, co. 4 del D.Lgs. n. 159/2011.

La convenzione, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione della convenzione, l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva di cui all'art. 183, co. 13, ultimo periodo del Codice, da calcolare secondo quanto previsto nell'art. 22 della bozza di convenzione, nonché la cauzione definitiva per la corretta esecuzione degli interventi di efficientamento, calcolata sull'importo totale dei lavori accessori al servizio, di cui all'art. 103 del Codice.

La convenzione sarà stipulata con il Comune di Zola Predosa con le modalità da esso ente concedente indicate.

La concessione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi previsti dall'art. 110, co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario le seguenti spese:

- contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della convenzione;
- relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, co. 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; l'importo stimato in **€ 3.050,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese nonché le relative modalità di pagamento
- di supporto al RUP sostenute dal Comune di Zola Predosa, ed ammontanti ad **€ 23.054,10;**

Ai sensi dell'art. 105, co. 2 del Codice, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'affidatario ne comunica al RUP l'importo, l'oggetto e il nome del sub-contraente, prima dell'avvio dell'esecuzione della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, i contratti continuativi di cooperazione/servizio di cui all'art. 105, co. 3, lett. c bis) del Codice.

24. CAM – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

La presente procedura si svolge nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 7 marzo 2012.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Data la natura dell'affidamento, la clausola sociale di cui all'art. 50 del Codice e di cui alle Linee Guida ANAC n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali» non viene applicata.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario/il contraente dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Zola Predosa.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l'aggiudicatario/il contraente, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è l'Unione dei Comuni, e che il Responsabile "interno" del Trattamento che vi compete è il Responsabile del Procedimento di gara.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario/il contraente dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto della concessione e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'ente concedente. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione che gli verrà sottoposto in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Zola Predosa relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

Si veda inoltre l'informativa allegata al presente disciplinare.

28. ALTRE INFORMAZIONI

- Alla gara è invitato il promotore, ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 183, comma 15 del Codice;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con la specifica che, ai sensi di quanto previsto all'art. 95, comma 12 del Codice, non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- ai sensi dell'art. 171, comma 3, lettera b) del Codice, la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche: pertanto, l'offerta dovrà espressamente contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni;
- ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice, se il promotore non risulterà aggiudicatario della concessione, potrà esercitare il diritto di prelazione spettantegli entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione ad altro concorrente, dichiarando di impegnarsi ad adempiere le obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. In questo caso, il promotore sarà tenuto a pagare all'aggiudicatario l'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta, previa giustificazione e nei limiti di legge. Se il promotore non risulterà aggiudicatario e non eserciterà il diritto di prelazione avrà diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo dichiarato delle spese per la predisposizione della proposta, previa giustificazione e nei limiti di legge;
- ai sensi dell'art. 184, comma 1 del Codice, l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile; il capitale sociale minimo di detta società non potrà essere inferiore a € 400.000,00 (la società così costituita diventerà la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione).

29. AVVERTENZE

La stazione appaltante si riserva di revocare, in autotutela, la procedura di gara.

Il Bando di gara e il presente atto possono essere impugnati entro 30 giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Emilia Romagna, Sede di Bologna.

Il Distaccato al Servizio Gare Associato
dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia
Dr. Roberto Costa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.